

Articolo 1 - E' costituita ai sensi della Legge 592 del 14 Luglio 1967 fra i Soci e i Militi della Pubblica Assistenza di Siena l' "ASSOCIAZIONE DEI DONATORI DI SANGUE" Con sede in Siena, ed Uffici attualmente in via del Paradiso n. 19

Articolo 2

L'Associazione dei Donatori di Sangue ha per scopo:

- Di promuovere, disciplinare, coordinare i servizi di richiesta, prelievo e distribuzione di sangue umano, mantenendo il collegamento fra i Centri trasfusionali ed i donatori di sangue;

- Di propagandare il concetto prettamente umanitario dell'offerta del sangue, diffondere ed attuare il principio della volontarietà dell'offerta anonima e gratuita come espressione di civismo;

- Di promuovere ed attuare disposizioni per la valorizzazione del donatore di sangue e per la sua tutela nell'esercizio della missione.

Articolo 3

L'Associazione dei Donatori di sangue provvede a perseguire i suoi fini con:

- Contributi di Enti ed oblazioni di privati;

- Proventi di manifestazioni ed attività varie;

- Quote dei Soci sostenitori.

L'esercizio finanziario si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Presenterà il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo del successivo esercizio all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 4

L'Associazione dei Donatori di Sangue non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso, politico, ed esclude qualsiasi fine commerciale o lucrativo.

Articolo 5

I Soci sono di due categorie:

- Soci donatori attivi:

- Soci sostenitori.

Sono Soci coloro che, moralmente degni di appartenere all'Associazione, dichiarino di accettare le norme del presente Statuto e la cui domanda di ammissione sia favorevolmente accolta dal Consiglio. I Soci donatori attivi devono inoltre essere dichiarati fisicamente idonei alle offerte di sangue.

I Soci Sostenitori versano una quota annua il cui ammontare è fissato dall'Assemblea. L'Associazione non ammette a Socio un donatore di sangue professionale.

Il socio di questa Associazione dei Donatori di Sangue non può essere iscritto contemporaneamente ad altra associazione di donatori di sangue.

Articolo 6

L'Associazione dei Donatori di Sangue esplica la propria attività attraverso i seguenti Organi:

- L'Assemblea

- Il Consiglio

- Il Presidente.

Articolo 7

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un quinto dei Soci o dal Presidente. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della Sede Sociale.

Articolo 8

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Articolo 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci donatori attivi ed i Soci sostenitori che siano in regola col pagamento delle quote di partecipazione all'Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche membri del Consiglio, salvo, in

questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 11

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri da fissare dall'assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Contabile, un Cassiere ed un direttore Sanitario, nonché eventualmente, tre revisori dei conti e due Probiviri. Le cariche elettive non sono cumulabili né retribuite.

Articolo 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Segretario compila e tiene aggiornato l'elenco dei Soci e, per i Soci donatori attivi, tiene aggiornata la registrazione degli estremi delle donazioni. Il Contabile redige i conti consuntivi e preventive. Il Cassiere tiene aggiornato il libro cassa e rende conto in ogni momento della situazione finanziaria. Il Direttore Sanitario coadiuva il Consiglio dell'Associazione di cui è il Consulente in campo sanitario.

Articolo 15

Lo scioglimento dell'Associazione dei Donatori di Sangue può essere deliberato dall'Assemblea o quando i Soci non raggiungano il numero di cinque. In caso di scioglimento il patrimonio netto sarà passato in proprietà della Pubblica Assistenza di Siena.

Articolo 16

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nelle Leggi dello Stato in soggetta materia.